



COMUNE DI SAVONA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 298 DEL
23 DICEMBRE 2014

MODIFICATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 44
DELL'8 APRILE 2021

INDICE

Art. 1	Oggetto ed ambito di applicazione	Pag. 1
Art. 2	Principi di Autonomia	Pag. 1
Art. 3	Funzioni	Pag. 1
Art. 4	Relazioni interne	Pag. 2
Art. 5	Composizione dell'avvocatura comunale	Pag. 2
Art. 6	Pratica professionale	Pag. 2
Art. 7	Compensi professionali	Pag. 3
Art. 8	Compensi professionali erogabili in caso di costituzione in giudizio congiunta	Pag. 4
Art. 9	Incarichi a legali esterni	Pag. 4
Art. 10	Domiciliazione	Pag. 5
Art. 11	Nomina periti	Pag. 5
Art. 12	Documenti sottratti all'accesso	Pag. 5
Art. 13	Convenzioni	Pag. 6
Art. 14	Incompatibilità	Pag. 6
Art. 15	Disposizioni finali	Pag. 6

Art.1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento definisce funzioni e compiti dell'avvocatura comunale, gli indirizzi per la gestione del servizio e la disciplina del compenso dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari legali dell'ente.

Art. 2

Principi di Autonomia

1. L'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza come previsto dall'articolo 23 della legge 247 del 31 dicembre 2012 nuovo ordinamento forense.
2. Le funzioni sono svolte in autonomia nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense.
3. L'avvocato, nell'adempimento del mandato professionale, risponde unicamente al legale rappresentante dell'ente, pur corrispondendo con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle informazioni e degli atti utili ai fini dell'esecuzione del mandato.

Art. 3

Funzioni

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
 - contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Savona attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
 - consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune, attraverso il rilascio di pareri, la partecipazione a gruppi di studio o lavoro, la collaborazione alla stesura di contratti ed atti dell'ente.
2. All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge del 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. L'Avvocatura Comunale monitora e coordina l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui il Comune è parte, compresa quella gestita tramite legali esterni, e ne riferisce all'Amministrazione. Sono esclusi, salvo che non sia stato richiesto l'intervento dell'Avvocatura comunale, i contenziosi stragiudiziali risolti direttamente dai settori e quelli giudiziali nei quali l'ente è difeso da funzionari non appartenenti all'Avvocatura, in base a specifiche norme di legge che lo consentono.

Art. 4

Relazioni interne

1. Ogni atto introduttivo di giudizio viene ricevuto direttamente dall'Avvocatura comunale, che provvederà a farne successiva trasmissione ai settori ed organi competenti per le eventuali decisioni.
2. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei termini da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
3. In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Generale ed al Dirigente di riferimento.
4. I settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti della avvocatura.

Art. 5

Composizione dell'avvocatura comunale

1. L'Ufficio è composto da uno o più avvocati, iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni di cui all'art 23 della Legge 31.12.2012 n 24, oltre che da personale amministrativo e tecnico di supporto.
2. I dipendenti facenti parte dell'Avvocatura Comunale, al fine di poter essere incaricati della difesa giudiziale dell'Ente, devono essere abilitati ad esercitare la professione legale e devono conseguire l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della Legge n. 247/2012.
3. La quota annuale di iscrizione all'Albo professionale, necessaria allo svolgimento dell'attività professionale a beneficio del Comune di Savona, è a carico dell'Ente.
4. Nel caso di più avvocati, ad uno di essi è attribuito il ruolo di Avvocato Coordinatore, con responsabilità del servizio ed il suo coordinamento.
5. Il personale abilitato alla professione forense e quello amministrativo di supporto sono assegnati in numero adeguato alle esigenze funzionali ed agli obiettivi assegnati.

Art. 6

Pratica professionale

1. Presso l'avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, anche da soggetti non dipendenti del Comune.
2. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense e sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga. In ogni caso non potrà protrarsi successivamente al conseguimento dell'abilitazione professionale.

4. L'individuazione dei praticanti avviene mediante selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, per la definizione del numero dei praticanti da ammettere, dei requisiti di partecipazione e del termine per la presentazione delle domande.
5. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.
6. Ai soggetti ammessi a svolgere la pratica forense presso il Comune di Savona potrà essere riconosciuto da parte dell'Ente, compatibilmente con la vigente legislazione, il rimborso spese per il trattamento di missione.

Art. 7

Compensi professionali

1. Ai sensi dell'art. 27 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali siglato in data 14.9.2000 e di ogni altra normativa vigente in materia, agli Avvocati dell'Avvocatura comunale spetta la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente.

Il compenso erogato a ciascun avvocato dovrà rispettare:

- il tetto massimo della retribuzione individuale di cui all'art 23 ter del DL 201/2011
- il limite specifico costituito dal proprio trattamento economico complessivo annuo
- per le sentenze con compensazione delle spese, il limite dello stanziamento massimo complessivo non superiore a quello dell'anno 2013, risultante in € 10.470,41.

Tali limiti non sono travalicabili da parte della contrattazione decentrata.

2. La correlazione tra i compensi professionali dovuti ai sensi del presente regolamento e la retribuzione di risultato è demandata alla contrattazione decentrata.

3. Nel caso di soccombenza dell'Amministrazione nella lite, all'avvocato che ha assunto il patrocinio non spetta alcun compenso.

4. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

- a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
- b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte.

5. Per "*sentenza favorevole all'Ente*" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) nei quali il giudice si sia pronunciato su questioni processuali o di merito in senso favorevole all'Amministrazione, definendo il contenzioso.

In tali casi sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.

Sono assimilabili i casi di transazione che fanno seguito a sentenza, non definitiva, favorevole all'ente.

Non sono assimilabili a "*sentenze favorevoli all'ente*" i casi di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia, o in generale per inattività della controparte, né le transazioni giudiziali non precedute da una sentenza favorevole.

Nulla è dovuto per le transazioni stragiudiziali alla cui predisposizione abbia eventualmente concorso l'avvocatura comunale.

7. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, semprechè non vengano annullate dal giudice d'appello.
8. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga totalmente a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria previo recupero della parte soccombente. A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie.
9. Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, nulla è dovuto.
10. Nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'ente con compensazione totale delle spese, all'avvocato verrà corrisposto importo pari alla somma risultante dalla parcella elaborata secondo i valori minimi previsti dalle tabelle professionali.
11. Nel caso di pronunce giudiziarie che prevedono la compensazione parziale delle spese, l'importo delle competenze dovute all'avvocato sarà calcolata come indicato ai precedenti punti in misura proporzionale alla quota percentuale di compensazione.
12. I compensi sono comprensivi degli oneri di legge
13. I compensi sono calcolati sulla base di notule predisposte dall'avvocato incaricato della trattazione della controversia, controfirmate dall'Avvocato Coordinatore, che ne attesterà la conformità all'effettiva attività svolta.
14. L'Amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli avvocati della Circostrizione del Tribunale di Savona.
15. I compensi vengono corrisposti, di norma, annualmente assieme alle competenze stipendiali.

Art. 8

Compenso professionali erogabili in caso di costituzione in giudizio congiunta

1. Qualora in un medesimo giudizio sia costituito più di un Avvocato dell'Avvocatura comunale, il compenso professionale da corrispondere non subirà alcun incremento e per lo stesso si disporrà liquidazione in misura eguale tra gli Avvocati comunali costituiti.
2. Per l'attività di domiciliatario e di svolgimento delle udienze a supporto di un avvocato esterno, anche in assenza di costituzione congiunta, è corrisposto a favore dell'avvocato dell'ente un importo pari al 30% del compenso calcolato ai sensi dell'art. 7, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nelle singole fasi.
3. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad Avvocato del libero foro, sarà riconosciuto all'Avvocato comunale un compenso parametrato all'attività in concreto prestata, in misura comunque non superiore al 50% del compenso calcolato ai sensi dell'art. 7.

Art. 9

Incarichi a legali esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuiti ad uno o più legali esterni appartenenti al libero Foro.
2. La valutazione dell'opportunità di affidamento ad un professionista esterno tiene conto, tra l'altro,

- di eventuali fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocatura Comunale,
- della particolare importanza e complessità della controversia,
- dell'eventuale necessità di peculiare specializzazione,
- dell'obiettiva distanza del foro competente alla trattazione del giudizio rispetto alla sede dell'Ente;
- dei carichi di lavoro dell'avvocatura e del numero di avvocati comunali in servizio,
- dell'eventualità in cui l'avvocato interno non intenda accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto consentito dal Codice deontologico forense,
- dell'eventuale prosecuzione di giudizi o connessione per materia di vertenze già affidate in passato ad avvocati del libero Foro.

3. In via generale, su proposta del Responsabile dell'Avvocatura, la Giunta Comunale può decidere di volta in volta di affidare l'incarico per la rappresentanza dell'Ente in giudizio all'Avvocatura comunale o ad un Avvocato esterno.

Art. 10

Domiciliazione

Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse da Savona, verrà nominato l'avvocato esterno presso il quale viene eletto domicilio, su proposta dell'Avvocato comunale designato per la trattazione di tale contenzioso.

Art. 11

Nomina periti

1. L'Avvocatura può nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso, se vi è disponibilità di idonea figura professionale, il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Amministrazione.

2. Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti tramite gli ordini professionali ovvero dalle Università o da altre Amministrazioni.

Art. 12

Documenti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'art 24, comma 1, della Legge 241/1990, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento forense, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- ⇒ Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- ⇒ Atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- ⇒ Corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti

Art. 13
Convenzioni

1. Ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 18.8.2000 n 267, l'avvocatura può fornire patrocinio legale ad altri comuni, previa stipula di apposita convenzione con la quale vengono stabiliti i rapporti nonché gli oneri a carico degli enti che si avvalgono del servizio.
2. Le prestazioni di cui al precedente comma possono essere svolte solo qualora non vi sia conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Amministrazione comunale e possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumeto con la normale attività dell'Avvocatura svolta in favore del Comune.
3. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, l'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Savona.

Art. 14
Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste dalla legge per i dipendenti degli enti locali, si applicano all'Avvocato comunale le disposizioni contenute nel DPR 31 dicembre 1993 n 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato, nonché le competenti disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012.

Art. 15
Disposizioni finali

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibile, la legge professionale vigente n. 247 del 31 dicembre 2012 e la normativa specifica di riferimento.